

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Illecito deontologico, procedimento disciplinare, prescrizione

Nel nuovo ordinamento professionale forense la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nella L. n. 247 del 2012, art. 56, comma 1 in quanto oggi la legge professionale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (nel caso in esame, le condotte appropriate reiterate dall'avvocato, di rilievo disciplinare, si sono protratte fino al 9 febbraio 2015, ed è a tale momento che occorre avere riguardo per il decorso della prescrizione; conseguentemente, il termine di prescrizione, della durata massima di sette anni e mezzo, decorrente dal 9 febbraio 2015, si è protratto fino al 9 agosto 2022 e, tenuto conto della sospensione di un anno del giudizio disciplinare, il termine di prescrizione è spirato il 9.8.2023).

NDR: in argomento Cass. SU n. 32634 del 2022.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 31.10.2022, n. 30202

...*omissis*...

Fatti di causa

1. L'avv. E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense in epigrafe indicata.

2. Il giudizio disciplinare nei confronti del professionista iniziava a seguito di un esposto, in data 11-4-2016, con il quale il presidente del COA di Taranto segnalava plurime condotte, poste in essere dal professionista, di rilievo penale e disciplinare; in particolare, al momento dell'approvazione dei bilanci 2014 (consuntivo) e 2015 (preventivo), erano emerse, tra i residui, spese non documentate per un importo di Euro 78.479,73, a titolo di anticipazione spese per rimborso cariche istituzionali; il COA avviava, pertanto, indagine interna e chiedeva al ricorrente, quale presidente del COA pro-tempore, insediato come consigliere del CNF, giustificazione degli ammanchi; nel corso della fase istruttoria emergevano ulteriori ammanchi e gli atti venivano trasmessi anche alla Procura della Repubblica di Lecce e al CDD di Lecce per gli adempimenti conseguenti.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce richiedeva chiarimenti all'avv. E., acquisiva gli atti del procedimento penale aperto in seguito alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Taranto dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Taranto e deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare per poi approvare il seguente capo d'inculpazione: "avere in relazione all'art. 4, comma 2, artt. 21 e 22 e art. 69, comma 1 CDF, in relazione alla L. n. 247 del 2012, artt. 3, 51 e 53 in qualità di Presidente p.t del COA di Taranto e disponendo di fondi giacenti sul c/c bancario presso la Banca *omissis*, intestato al suddetto COA, sia mediante l'utilizzo della carta di credito CartaSi a lui consegnata e sia emettendo assegni bancari tratti sul detto c/c, effettuato una serie di pagamenti per spese personali (quali acquisti di viaggi aerei, soggiorni in hotel, capi d'abbigliamento, pasti in ristorante, rifornimento carburante, riparazioni di autovetture e altri beni e servizi) non inerenti le attività svolte in esecuzione del proprio incarico e provveduto, inoltre, alla emissione di bonifici e/o assegni in suo favore, a favore della sig. S.A., che successivamente versava sui conti correnti a lui intestati presso la filiale di Taranto della Banca popolare di Puglia e Basilicata e della ---. Con tali condotte, per le quali il PM della Procura di Taranto ha richiesto la sua citazione a giudizio per il reato di peculato continuato ed aggravato (art. 81 c.p., comma 2, art. 314 c.p. e art. 61 c.p., n. 7), si è appropriato in tempi diversi di più somme di denaro per un importo complessivo di circa Euro 250.000,00 cagionando al COA di Taranto un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Taranto fino al 9 febbraio 2015".

4. Il CDD acquisiva, in seguito, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto, di condanna del ricorrente per il delitto di peculato alla pena di anni due di reclusione, con confisca delle somme in sequestro, e la sentenza della Corte di appello di Lecce (in data 23-2-2021), di conferma della decisione di primo grado.

5. Il CNF, all'esito del procedimento disciplinare aperto per le predette incolpazioni, riconosceva la propria competenza a giudicare il professionista, in considerazione della qualità di consigliere nazionale del CNF fin dalla fase iniziale dell'iniziativa disciplinare e al momento dell'approvazione dei capi d'inculpazione, carica conservata fino alla scadenza della consiliatura; autorizzava, all'udienza del 17/9/20, la sospensione di un anno in accoglimento dell'istanza dell'incolpato e, decorso l'anno, acquisiva la sentenza penale del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto, di condanna per il reato di peculato dell'incolpato; negava, invece, l'ulteriore sospensione del procedimento disciplinare, richiesta fino all'esito del giudizio d'impugnazione in cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Lecce, in considerazione dell'autonomia tra i due giudizi; riconosceva, infine, la colpevolezza del professionista per le condotte contestate e irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni due.

6. Avverso la decisione l'avv. E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il quale non è stata svolta attività difensiva.

7. L'Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.

Ragioni della decisione

8. Con i motivi di ricorso si deduce l'illegittimità costituzionale della L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 1, relativamente alla disciplina prevista per l'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto componente del CNF, per violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo (primo motivo); violazione e falsa applicazione della medesima disposizione normativa per avere il CNF giudicato l'iscritto malgrado avesse cessato le funzioni di consigliere nazionale fin dal febbraio 2019, per cui, incardinato il procedimento disciplinare in data 28 settembre 2018, il CNF avrebbe dovuto spogliarsi della trattazione e rimettere gli atti al CDD di Lecce, in considerazione della cessazione delle funzioni di consigliere nazionale (secondo motivo); violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione dell'azione disciplinare e, in particolare, della L. n. 247 cit., art. 56 per essere il termine prescrizionale spirato il 9.8.2022 in riferimento a fatti contestati e protrattisi fino al 9.2.2015 (terzo motivo, sia pur enumerato, in ricorso, come secondo motivo).
9. Il terzo motivo è fondato.
10. L'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, sollevata in questa sede, è ammissibile in quanto la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (v., fra tante, Cass., Sez. Un., n. 32634 del 2022) e la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sarebbero precluse in questa sede), essendo pacifici i dati assunti.
11. L'eccezione è, altresì, fondata.
12. Il regime di prescrizione applicabile è, *ratione temporis*, quello introdotto dalla L. n. 247 del 2012, art. 56: l'illecito contestato è stato commesso successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della disposizione.
13. Nel nuovo ordinamento professionale forense la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nella L. n. 247 cit., art. 56, comma 1; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo.
14. Si tratta di una novità della nuova legge professionale, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (v., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 32634 del 2022 cit.).
15. Ebbene, la vicenda disciplinare all'esame si è compiuta nella cornice, *ratione temporis*, della L. n. 247 cit., art. 54 che ha ridefinito il rapporto con il processo penale nei termini che seguono: "1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione".
16. Nella specie, pendente il giudizio penale, l'azione disciplinare è giunta a compimento con una sola breve sospensione, di un anno, alla stregua del citato art. 54.
17. Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, le condotte appropriate reiterate, di rilievo disciplinare, si sono protratte fino al 9 febbraio 2015, ed è a tale momento che occorre avere riguardo per il decorso della prescrizione (v., fra tante, Cass., Sez. Un., n. 14620 del 2003 e numerose successive conformi).
18. Conseguentemente, il termine di prescrizione, della durata massima di sette anni e mezzo, decorrente dal 9 febbraio 2015, si è protratto fino al 9 agosto 2022 e, tenuto conto della ridetta sospensione di un anno del giudizio disciplinare, il termine di prescrizione è spirato il 9.8.2023.
19. Va, pertanto, accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri.
20. L'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l'estinzione dell'illecito disciplinare.
21. La sopravvenuta maturazione della prescrizione durante la pendenza del giudizio di cassazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza disciplinare e, decidendo nel merito, dichiara estinto l'illecito disciplinare per prescrizione dell'azione disciplinare; spese compensate.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
